

lontà del nuovo Stato, non si è attuata alcuna successione nel Trattato di estradizione *de quo agitur* (§ 4.1.5.). La Corte ha pertanto concluso che, «sia *ex latere* della Repubblica italiana sia *ex latere* della Repubblica di Croazia, non si è attuata alcuna successione nel Trattato di Roma del 6 aprile 1922, sulla estradizione» (4.1.6.).

106. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 19 dicembre 1995 n. 1512 nel caso *Glicic*.

Il 7 febbraio 1995 la Repubblica Federale di Jugoslavia aveva richiesto al Governo italiano, ai sensi della Convenzione del 6 aprile 1922 tra Italia e Regno serbo-croato-sloveno relativa all'extradizione dei malfattori (resa esecutiva in Italia con il regio decreto del 13 dicembre 1923 n. 3182), l'extradizione di Gligic Dragoljub, cittadino serbo arrestato a Trento il 27 gennaio 1995 e a carico del quale era pendente nella Repubblica jugoslava un processo per il reato di furto «grave» previsto dal codice penale ivi vigente ed in seguito ad ordinanza di arresto emessa dal Tribunale di Belgrado il 26 novembre 1993. Il Governo richiedente aveva contestualmente precisato che qualora l'extradizione fosse stata concessa dallo Stato italiano si sarebbe proceduto nei confronti dell'estradata rispettando il principio di specialità previsto dall'art. 8 della stessa Convenzione e cioè soltanto relativamente al reato per il quale l'extradizione era stata concessa. Essendosi Glicic opposto all'extradizione, la questione era stata esaminata dalla Corte d'appello di Trento che aveva respinto le eccezioni dell'estradata e accolto la richiesta di estradizione in particolare ritenendo che la Convenzione del 6 aprile 1922 fosse pienamente applicabile in quanto la Repubblica Federale di Jugoslavia doveva considerarsi come continuatrice della *ex*-Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, sul presupposto che la dissoluzione della *ex* Jugoslavia consistesse in un processo di secessione (e non di smembramento) degli Stati che la componevano in precedenza diversi appunto dalla Repubblica federale serba. Glicic era allora ricorso in Cassazione contestando, tra l'altro, l'asserzione della Corte d'appello circa «l'identificazione della Repubblica Federale di Jugoslavia con il detentore della sovranità sui territori della *ex* Jugoslavia e come soggetto dotato di personalità con riconoscimento nel diritto internazionale»¹⁴.

Nella sua sentenza del 19 dicembre 1995, la Corte di cassazione ha anzitutto preso visione della nota resa dal Ministero di grazia e giustizia in cui si dichiarava che «l'Accordo del 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Jugoslavia non può in atto considerarsi vigente con la Repubblica Federale di Jugoslavia della Serbia e del Montenegro, conseguendone la mancanza di un obbligo di concessione dell'extradizione verso quest'ultimo Paese, e che tale situazione permarrà fino a quando quest'ultima non sarà riconosciuta dallo Stato italiano e non avrà espressamente dichiarato di volere succedere negli accordi conclusi dalla *ex* Repubblica socialista federativa di Jugoslavia della quale quella di Belgrado deve considerarsi uno degli Stati successori e non il continuatore». Era fuor di dubbio, ad avviso della Corte, che nel caso di specie si debba far riferimento alla disposizione dettata dal comma dell'art. 705 cod. pen. riguardante le ipotesi «nelle quali non sia esistente una convenzione tra l'Italia e lo Stato richiedente l'extradizione, non riconoscendosi dal

¹⁴ In *CP*, 1996, pp. 2630-2633.

Governo della Repubblica italiana validità attuale all'Accordo intervenuto il 6 aprile 1922 con il Regno serbo-croato-sloveno». D'altra parte, ha proseguito la Corte, sebbene «la comunicazione... [del Ministero] risale al 1° aprile dello scorso anno», deve ritenersi che «lo stato delle cose sia rimasto immutato» almeno «per la parte relativa alla non intervenuta espresa dichiarazione da parte della Repubblica Federale di Jugoslavia di volere fare propri tutti gli accordi già stipulati con il diverso Stato del quale la stessa deve innegabilmente qualificarsi non come unico continuatore ma come uno dei successori». Peraltro, a giudizio della Corte, apparirebbe «gravemente censurabile», anche in assenza del suddetto documento, la conclusione in senso opposto formulata dalla Corte del merito secondo la quale «alla Repubblica Federale di Jugoslavia andrebbe attribuita la qualifica di unico Stato continuatore della disciolta Federazione jugoslava, rientrando indubbiamente tra i fatti noti che questa cessò sostanzialmente di avere vita il 25 giugno del 1991 con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia, cui fecero seguito quelle della Macedonia il 15 settembre dello stesso anno, della Repubblica dei serbi di Bosnia il 9 gennaio 1992, della Bosnia-Erzegovina il 3 marzo 1992 e infine della Serbia e del Montenegro che unilateralmente costituirono il 27 aprile 1992 la Repubblica Federale di Jugoslavia, che attualmente e da allora si contende militarmente con altri soggetti, anch'essi riconosciuti in punto di fatto e talora maggiormente rappresentativi, la sovranità sul territorio della *ex* Jugoslavia sottoposto a continue alterne variazioni nelle sfere di appartenenza per effetto dei conflitti interetnici succedutisi e in atto persistenti» (p. 2631).

In ogni caso, ad avviso della Corte, «in conformità alla risoluzione governativa rappresentata con la citata comunicazione ufficiale del Ministero degli affari esteri, va affermata la non vigenza di una Convenzione in forza della quale l'Italia sia tenuta alla concessione dell'extradizione di persone condannate o giudicabili a opera di autorità giurisdizionali dello Stato richiedente» (p. 2631).

Non ritenendo applicabile la Convenzione del 6 aprile 1922, la Corte ha risolto la questione essenzialmente sulla base del diritto italiano verificando, in particolare, se vi fossero gravi motivi di colpevolezza e ritenendo che l'extradizione non potesse considerarsi «ostandovi il divieto di cui alla lett. c) del comma dell'art. 705 c.p.p» ma, al contrario, sussistesse il *fumus persecutionis* delle autorità dello Stato richiedente. Circonstanza questa che, a giudizio della Corte, impediva di accogliere la richiesta «sia ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea di estradizione che della norma processuale interna». La Corte ha pertanto concluso nel senso di respingere la domanda di estradizione revocando la misura cautelare personale adottata nei confronti del ricorrente (p. 2632).

107. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 25 settembre 1997 nel caso del *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*.

Il 16 settembre 1977 l'Ungheria e la *ex* Cecoslovacchia avevano concluso un trattato per la costruzione e il funzionamento di un sistema di dighe. Il progetto prevedeva due impianti di produzione di energia elettrica, uno in territorio cecoslovacco (presso Gabčíkovo) e l'altro in territorio ungherese (presso Nagymaros) ed un canale di raccordo lungo venticinque chilometri che, attraverso una serie di chiuse, avrebbe deviato le

acque del Danubio per poi ricondurle nel loro alveo naturale. Senonché, nel 1981 i due Stati, a causa di difficoltà finanziarie, avevano avviato dei negoziati per posticipare l'inizio dell'esecuzione dell'opera. In particolare, il 7 ottobre 1988, il Parlamento ungherese aveva sollecitato il Governo ad ordinare una revisione del progetto per motivi di salvaguardia ambientale, ritenuti più urgenti dei motivi economici che avevano in origine indotto alla preparazione del Progetto. La revisione determinò una sospensione dei lavori a Nagymaros. La Cecoslovacchia aveva risposto allora, come « soluzione provvisoria », con una deviazione unilaterale del Danubio (c.d. « variante C ») verso il proprio territorio. L'Ungheria protestò, accusando la Cecoslovacchia di aver così violato il trattato del 1977 causandole danni irreversibili all'equilibrio ecologico (acque, flora e fauna locali) e una privazione di acqua equivalenti ad una violazione della sua sovranità, e nell'ottobre 1992, dopo aver denunciato il trattato, ricorse alla Corte internazionale di giustizia¹⁵.

La Corte doveva anzitutto stabilire se la Slovacchia fosse divenuta parte al trattato del 1977 in quanto Stato successore della Cecoslovacchia. Al riguardo, l'Ungheria sosteneva che non vi era nessuna regola di diritto internazionale che prevede la successione automatica ad un trattato bilaterale dopo la scomparsa di una delle parti e che un simile trattato potrebbe sopravvivere soltanto se un altro Stato vi succede mediante accordo espresso tra detto Stato e la parte che resta in vita. Riferendosi all'art. 34 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati in materia di trattati che prevede la regola di successione automatica in tutti i trattati sulla base del principio di continuità, l'Ungheria affermava non solo di non aver mai firmato o ratificato la suddetta Convenzione, ma negava anche che il principio contenuto in tale articolo fosse dichiarativo del diritto internazionale generale. Secondo il governo ungherese dunque, il trattato del 1977 non aveva creato né obblighi né diritti in relazione al regime di una frontiera ai sensi dell'articolo 11 di tale Convenzione rilevando che il tracciato attuale della frontiera non era stato modificato con il trattato. L'Ungheria negava inoltre che il trattato avesse un carattere « locale » o che creasse diritti « considerati come legati [al] territorio », ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione del 1978, i quali, in quanto tali, non sarebbero toccati da una successione di Stati sostenendo, al contrario, che il trattato del 1977 prevedeva semplicemente un investimento congiunto. Secondo il governo ungherese, non esisteva pertanto alcuna base sulla quale il trattato avrebbe potuto sopravvivere alla scomparsa della Cecoslovacchia e imporsi così nei rapporti tra se stessa e la Slovacchia. Al contrario, la Slovacchia sosteneva che il trattato del 1977 non si era estinto ed era rimasto pertanto in vigore tra lo Stato successore e l'Ungheria. Pur riconoscendo che non era intervenuto alcun accordo tra essa e l'Ungheria riguardo alla successione del trattato, la Slovacchia invocava anzitutto la regola generale di continuità che si applica in caso di dissoluzione e, secondariamente, ribadiva che il trattato era legato al territorio, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Vienna del 1978 il quale conteneva il principio della continuità *ipso jure* dei trattati di carattere territoriale o locale. Secondo il governo slovacco, l'art. 34 della Convenzione di Vienna doveva considerarsi dichiarativo del diritto internazionale consuetudinario rendendo la regola della successione automatica applicabile in caso di dissoluzione di uno Stato allorché lo Stato pre-

¹⁵ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf> (ICJ Rep., 1997, pp. 7-84).

decessore abbia cessato di esistere. Secondo il governo slovacco, anche l'art. 12 della suddetta Convenzione codificava il diritto internazionale consuetudinario e il trattato del 1977 entrava nel campo di applicazione di tale regola alla luce delle sue caratteristiche particolari che lo collocano nella categoria dei trattati di carattere territoriale o locale. La Slovacchia inoltre affermava che il trattato contiene disposizioni che fissano una frontiera stabilendo un regime territoriale particolare nell'interesse di tutti gli Stati che si affacciano sul Danubio. Si trattava perciò, ad avviso della Slovacchia, di un trattato di tipo positivo che crea diritti reali, indipendentemente dalla personalità giuridica degli Stati che l'hanno firmato in origine. A tale riguardo, la Slovacchia si fondava sul riconoscimento, da parte della Commissione del diritto internazionale, dell'esistenza di una « regola speciale » in virtù della quale i trattati « che sono diretti a creare regimi obiettivi » dovevano essere considerati come vincolanti lo Stato successore. Così, ad avviso della Slovacchia, il trattato del 1977 non era di quelli che avrebbero potuto estinguersi a causa della scomparsa di una delle parti originarie.

Nella sua sentenza del 25 settembre 1997, la Corte ha anzitutto affermato di non ritenere necessario « ai fini del caso di specie, stabilire se l'articolo 34 della Convenzione del 1978 riflette o meno lo stato del diritto internazionale consuetudinario » presentando « ai fini della sua analisi maggiore pertinenza la natura e il carattere particolari del trattato del 1977 ». Ad avviso della Corte, « un esame di tale trattato conferma che quest'ultimo, oltre a prevedere incontestabilmente un investimento congiunto, riguarda principalmente un progetto di costruzione e di sfruttamento in comune di un vasto complesso integrato e indivisibile di opere ed installazioni su parti ben definite dei territori rispettivi dell'Ungheria e della Cecoslovacchia lungo il Danubio » nonché « ha stabilito un regime di navigazione applicabile a un troncone importante di un corso d'acqua internazionale, in particolare facendo passare il canale principale di navigazione internazionale attraverso il canale di derivazione ». Il trattato dunque, ha proseguito la Corte, « ha creato una situazione che presenta un'inevitabile incidenza su interessi degli altri utenti del Danubio ». Per di più, gli interessi degli Stati terzi sono stati espressamente riconosciuti nel suo articolo 18 « a termini del quale le parti si sono impegnate a vigilare affinché « la navigazione possa effettuarsi in modo ininterrotto e in condizioni di sicurezza nel canale internazionale », in conformità degli obblighi imposti alle parti dalla Convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio del 18 agosto 1948 » (§ 123).

La Corte ha poi preso in considerazione il commento al progetto di articoli relativi alla successione di Stati in materia di trattati osservando che « la Commissione del diritto internazionale ha precisato che tanto la dottrina tradizionale quanto gli autori più recenti ritengono che una successione di Stati non abbia effetto sui « trattati territoriali » ». Il progetto di articolo 12, che riflette tale principio, ha proseguito la Corte, « è stato in seguito ripreso *tel quel* nella Convenzione di Vienna del 1978 ». La Corte ha ritenuto quindi che « l'articolo 12 traduce una regola di diritto internazionale consuetudinario » prendendo peraltro atto che nessuna delle parti lo contestava. Inoltre, dopo aver richiamato quanto affermato dalla Commissione nel suddetto commento, secondo cui « i trattati concernenti i diritti sulle acque o la navigazione fluviale sono generalmente considerati come suscettibili di essere ricompresi nella categoria dei trattati territoriali », la Corte ha osservato che « l'articolo 12, prevedendo soltanto, senza riferirsi al trattato in questione, che i diritti e gli obblighi di carattere territoriale stabiliti da un trattato non sono toccati da una successione di Stati, potrebbe apparire come favorevole alla posizione

dell'Ungheria piuttosto che a quella slovacca». Ciò nondimeno, la Corte ha concluso che «il testo dell'articolo 12 sia stato poi mantenuto per tenere conto del fatto che, in numerosi casi, i trattati che avevano stabilito delle frontiere o dei regimi territoriali non fossero più in vigore». Del resto, ha aggiunto la Corte, «neanche quelli che erano rimasti in vigore... avrebbero comunque vincolato lo Stato successore» (§ 123).

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che «alla luce del suo contenuto, il trattato del 1977 deve essere considerato come contemplante un regime territoriale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Vienna del 1978» con la conseguenza che esso «ha creato dei diritti e degli obblighi "inerenti" ai settori del Danubio ai quali si riferisce». Pertanto, ad avviso della Corte, «una successione di Stati non potrebbe incidere sul trattato stesso» concludendo che «il trattato del 1977 vincola la Slovacchia dal 1° gennaio 1993».

G) Invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati

1. Cause di invalidità

108. Sentenze della Corte distrettuale di Arnhem del 17 gennaio 1952 e della Corte d'appello di Arnhem del 18 novembre 1952 nel caso *Männer*.

Il sig. Männer, cittadino cecoslovacco al momento della conclusione dell'Accordo di Monaco del 29 settembre 1938 tra la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia, era divenuto cittadino tedesco per effetto del Trattato del 20 novembre 1938 tra la Germania e la Cecoslovacchia che prevedeva la cessione alla Germania del territorio dei Sudeti. Il 31 ottobre 1941 Männer aveva sposato una cittadina olandese in regime di totale comunione dei beni ai sensi della legislazione olandese. Il 14 novembre 1946 il matrimonio venne dissolto dalla Corte distrettuale di Zutphen ed i beni divisi, con atto notarile del 18 luglio 1947, tra i due ex coniugi in parti uguali. Nel 1951, dopo che i due si erano risposati, l'Istituto olandese Beheers, che amministrava i beni nemici per conto dello Stato, pretese la quota di beni di Männer, ai sensi di un decreto olandese del 1944 sui beni nemici sul presupposto che Männer fosse «nemico» in quanto cittadino tedesco¹.

Nella sua sentenza del 17 gennaio 1952, la Corte distrettuale di Arnhem ha escluso che Männer potesse essere considerato un cittadino tedesco e quindi un «nemico» ai sensi del decreto del 1944 ritenendo che «il Patto di Monaco del 29 settembre 1938... era nullo ai sensi del diritto internazionale, dal momento che le quattro Potenze intendevano disporre del territorio e di sudditi di uno Stato che non era parte a tale Accordo». Anche la successiva accettazione di questa intesa da parte della Cecoslovacchia era da considerarsi, a giudizio della Corte, «irrelevante in quanto tale Stato era stato costretto ad accettare sotto minaccia di aggressione». Per gli stessi motivi, ha proseguito la Corte, «era ugualmente nullo secondo il diritto internazionale» il successivo Trattato di Berlino tedesco-cecoslovacco del 20 novembre 1938 attuativo dell'Accordo di Monaco. Né aveva rilievo, ad avviso della Corte, il fatto che Männer avesse fatto parte del servizio militare tedesco «essendo la sua stessa chiamata alle armi parimenti illecita». Poiché era suddito della Cecoslovacchia, che era un alleato dei Paesi Bassi nella guerra comune contro la Germania, ha proseguito la Corte, egli infatti sarebbe ricaduto nell'ambito di applicazione del decreto sui beni nemici «soltanto se avesse aderito volontariamente al servizio militare della Germania» (p. 250).

La sentenza fu impugnata con successo dall'Istituto Beheers dinanzi alla Corte d'appello di Arnhem, che si pronunciò con sentenza del 18 novembre 1952². Diversa-

¹ In *ILR*, 1951, pp. 249-250.

² In *ILR*, 1951, p. 251.